

CONVENZIONE TIPO
PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE
AL REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE
PRESENTATE DAGLI UTENTI DOMESTICI, RESIDENTI NEL COMUNE DI UDINE,
IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO O FISICO

Art. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione delle richieste di ammissione al regime di compensazione per la spesa relativa alla fornitura di energia elettrica e di gas naturale presentate dagli utenti domestici in condizioni di disagio economico o fisico residenti nel COMUNE DI UDINE.

Art. 2 – FINALITA'

1. La presente convenzione ha la finalità di agevolare i cittadini residenti nel COMUNE DI UDINE nell'accesso alle agevolazioni nazionali sulla spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale (cd. bonus sociale energia elettrica e bonus gas).

Art. 3 – DESTINATARI

1. Destinatari del bonus sociale energia elettrica sono tutti i residenti nel COMUNE DI UDINE, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Bonus sociale energia elettrica per disagio economico:
 1. essere clienti intestatari di una fornitura elettrica ad uso domestico nell'abitazione di residenza con potenza impegnata:
 - fino a 3 kw per un numero di persone residenti fino a 4;
 - fino a 4,5 kw per un numero di persone residenti superiore a 4;
 2. I.S.E.E. con valore fino ad € 7.500,00 per la generalità degli aventi diritto, con valore fino ad € 20.000,00 per i nuclei familiari con 4 e più figli a carico.
 - b. Bonus sociale energia elettrica per disagio fisico:
 1. essere clienti intestatari di una fornitura elettrica ad uso domestico presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.
2. Destinatari del Bonus Gas sono tutti i residenti nel COMUNE DI UDINE, clienti domestici che utilizzano gas naturale distribuito a rete nell'abitazione di residenza, con un contratto di fornitura diretto o impianto condominiale, in possesso dei seguenti requisiti:
 - per la generalità degli aventi diritto, I.S.E.E. con valore fino ad € 7.500,00;

- per i nuclei familiari con 4 e più figli a carico, I.S.E.E. con valore fino ad € 20.000,00.

Art. 4 – SEDI DI SERVIZIO

1. L'attività di gestione delle richieste di ammissione al regime di compensazione per la spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte del C.A.F. sarà realizzata presso sedi proprie, indicate al COMUNE DI UDINE prima dell'inizio dell'espletamento del servizio.
2. Il C.A.F. comunicherà altresì al COMUNE DI UDINE, prima dell'inizio dell'espletamento del servizio, le giornate e gli orari di ricevimento del pubblico con i relativi recapiti telefonici.

Art. 5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'attività di gestione delle richieste di ammissione al regime di compensazione per la spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte del C.A.F. viene assicurata presso i propri uffici, mediante raccolta ed elaborazione dati in loco.
2. Il servizio deve essere espletato a cura del C.A.F. attraverso i propri uffici e la propria organizzazione e non può essere oggetto di subappalto nemmeno parziale, né può essere delegato, neanche in parte, ad altri C.A.F..

Art. 6 – OBBLIGHI DEL C.A.F.

1. Il C.A.F. si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
 - a. assistenza al cittadino nella compilazione dei moduli di istanza per l'ammissione (o il rinnovo) al regime di compensazione per la spesa per la fornitura di energia elettrica e per l'impiego di gas naturale, mediante utilizzo dei modelli predisposti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - b. controllo della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
 - c. verifica della sussistenza dei seguenti requisiti minimi:

BONUS ENERGIA ELETTRICA:

 - fornitura per uso domestico;
 - potenza inferiore a 3 kw o a 4,5 kw, a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente;
 - intestatario dell'istanza corrispondente all'intestatario dell'utenza elettrica (nel caso di disagio economico);
 - validità e limiti dell'attestazione I.S.E.E. (nel caso di disagio economico);

- presenza di tutti i dati obbligatori richiesti dal sistema SGAtè;

BONUS GAS:

- fornitura per uso domestico diretta o centralizzata di gas metano distribuito a rete;
- intestatario dell'istanza corrispondente all'intestatario della fornitura;
- validità e limiti dell'attestazione I.S.E.E.;
- presenza di tutti i dati obbligatori richiesti dal sistema SGAtè;

- d. inserimento di tutti i dati nel sistema SGAtè secondo la procedura informatica prevista;
- e. trasmissione dei dati delle istanze raccolte alla piattaforma SGAtè entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione delle stesse;
- f. rilascio all'utente della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza ovvero della copia fotostatica della domanda presentata;
- g. assistenza e supporto al cittadino nel caso di problemi sull'iter della pratica o di rigetto della stessa.

2. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità e non siano necessarie modifiche dei dati inseriti, il C.A.F. è tenuto ad accettarla per la presentazione della domanda per l'ottenimento dei bonus sociali in argomento ed in nessun caso potrà condizionare l'inserimento della domanda di ammissione ai benefici alla predisposizione di una nuova attestazione I.S.E.E..

3. Il C.A.F. non può richiedere alcun corrispettivo all'utenza per i servizi oggetto della presente convenzione.

4. Il C.A.F. si impegna, altresì, a:

- a. trasmettere al COMUNE DI UDINE - Servizio Servizi sociali – contestualmente alla fattura elettronica relativa alle prestazioni rese nel periodo da fatturare, copia fotostatica delle ricevute o delle domande già consegnate agli utenti meglio specificate all'art. 6 comma 1. lettera f.;
- b. comunicare al COMUNE DI UDINE, entro il giorno 5 di ogni mese, via mail o a mezzo fax, il numero delle domande inserite nel sistema SGAtè nel corso del mese precedente (divise fra “nuove domande” e “rinnovi”) e ammesse provvisoriamente alla compensazione;
- c. comunicare con tempestività al COMUNE DI UDINE qualsiasi variazione inerente la/le sede/i di svolgimento del servizio, le giornate o gli orari di ricevimento del pubblico.

5. I dati acquisiti per le istanze relative al bonus sociale energia elettrica per disagio economico e al bonus gas saranno conservati dal C.A.F., in formato cartaceo e/o elettronico, per 2 (due)

anni dalla data di trasmissione a SGAtè, al fine di consentire le eventuali verifiche. I dati acquisiti per le istanze relative al bonus sociale energia per disagio fisico sono conservati dal C.A.F., in formato cartaceo e/o elettronico, per 10 (dieci) anni dalla data di trasmissione a SGAtè, al fine di consentire le eventuali verifiche.

6. Al momento dell'acquisizione della dichiarazione, il C.A.F. informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGAtè per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Art. 7 - OBBLIGHI DEL C.A.F.

RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il C.A.F. è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto della presente convenzione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della legge n. 136/2010.

Art. 9 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

1. In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti e il C.A.F. è unico responsabile del rispetto e/o del controllo dell'adempimento di regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il COMUNE DI UDINE sollevato da qualsiasi responsabilità in merito.
2. Il C.A.F. dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

Art. 10 – OBBLIGHI DEL C.A.F. RELATIVI AL CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il C.A.F. è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (cd. *Codice generale*), e dal Codice di Comportamento del Comune di Udine (cd. *Codice speciale*).

Art. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento di cui all'art. 10 che precede, determina la risoluzione di diritto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 12 – OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il COMUNE DI UDINE si impegna a diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa le sedi e gli orari di apertura al pubblico dei C.A.F. convenzionati, presso i quali sarà possibile attivare il bonus energia elettrica e il bonus gas.

Art. 13 - PAGAMENTI

1. Il compenso, definito al successivo art. 14, sarà corrisposto previa emissione di fattura determinata sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGAt e delle copie delle ricevute o delle domande rilasciate all'utente di cui all'art. 6 comma 1. lettera f.
2. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con riferimento ai seguenti periodi temporali:
 - a. 01/10/2016-31/12/2016;
 - b. 01/01/2017-30/04/2017; 01/05/2017-31/08/2017; 01/09/2017-31/12/2017;
 - c. 01/01/2018-30/04/2018; 01/05/2018-30/09/2018;e trasmesse al COMUNE DI UDINE entro 30 giorni dal termine del periodo di riferimento fatturato.
3. Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale a mezzo mandato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni effettuate, previa consegna delle copie delle ricevute o delle domande di cui all'art. 6 comma 1. lettera f.

Art. 14 - COMPENSO

1. Per i servizi oggetto della presente convenzione il COMUNE DI UDINE corrisponderà euro € 3,28 (IVA esclusa) per ciascuna nuova richiesta inserita in SGAt e € 2,45 (IVA esclusa) per ciascuna richiesta di rinnovo o di variazione di agevolazione, così come comprovate dalla copia della ricevuta o dalla copia della domanda rilasciate al cittadino. Sono escluse le istanze annullate, revocate o rettifiche a causa di errori del C.A.F., nonché le istanze inserite nella piattaforma SGAt oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione da parte dei richiedenti.

Art. 15 - ASSICURAZIONE

1. Il C.A.F. stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e/o inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente attività di collaborazione.
2. Il C.A.F. dichiara di manlevare il COMUNE DI UDINE rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della collaborazione.

Art. 16 - DURATA

1. La presente convenzione avrà una durata biennale e decorrerà dal 1° ottobre 2016 sino al 30 settembre 2018. Il Comune si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica, di durata non superiore a mesi 6, qualora alla scadenza naturale della presente collaborazione il procedimento per l'eventuale nuovo affidamento dell'attività non fosse ancora concluso.
2. Qualora il beneficio in oggetto venisse abrogato o modificato, il COMUNE DI UDINE si riserva la facoltà di rivedere i contenuti della presente collaborazione.

Art. 17 - INADEMPIENZE E PENALITA'

1. Nel caso in cui l'attività oggetto della presente convenzione venga svolta in maniera imprecisa o non accurata e comunque tale da subire due valutazioni negative da parte del COMUNE DI UDINE, questo provvederà ad inviare formale diffida a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, invitando il C.A.F. ad ovviare alle negligenze e inadempienze contestate e ad adottare misure più idonee per garantire che l'attività sia svolta con i criteri e secondo le modalità previste dalla presente convenzione; il C.A.F., entro 15 giorni dal ricevimento, potrà presentare le proprie contro deduzioni.
2. Ove siano accertati casi di inadempimento in una o più clausole della presente convenzione e, in particolare:
 - i. gestione della pratica per l'ammissione ai bonus sociali previa predisposizione di nuova attestazione I.S.E.E. (art. 6 comma 2);
 - ii. richiesta di corrispettivi all'utenza (art. 6 comma 3);
 - iii. mancato invio, entro il giorno 5 di ogni mese, del numero delle domande inserite nel sistema SGAt e nel mese precedente e ammesse provvisoriamente alla compensazione (art. 6 comma 4 lettera b.);
 - iv. mancato rispetto della tempistica prevista per la fatturazione e l'invio della fattura elettronica (art. 13),

salvo che non siano dovuti a cause di forza maggiore, il COMUNE DI UDINE si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato al COMUNE stesso, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

3. La penale verrà trattenuta in sede di liquidazione delle fatture, secondo un importo variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento.

Art. 18 - RISOLUZIONE

1. Il COMUNE e il C.A.F. possono recedere in ogni momento, e senza obbligo di preavviso, a fronte di gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente rapporto di collaborazione.
2. Il recesso deve essere preceduto dalla contestazione di rito.

Art. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione del contratto, a pena di nullità.
2. E' vietato inoltre cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste dalla presente convenzione senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 20 – FORME DI CONSULTAZIONE

1. Il COMUNE può, in qualsiasi momento, convocare il C.A.F. per il monitoraggio sull'andamento dell'attività oggetto della presente collaborazione, al fine di verificare l'efficacia delle modalità operative concordate e di apportare gli eventuali aggiustamenti resisi necessari.
2. Il C.A.F. può, in qualsiasi momento, chiedere incontri al COMUNE per le medesime finalità di cui al comma che precede.

Art. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il C.A.F. dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento all'attività oggetto della presente convenzione.
2. Il C.A.F. è responsabile del trattamento dei dati personali forniti dal richiedente e della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
3. Il COMUNE e il C.A.F. si prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

4. Il C.A.F. gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati errati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Il responsabile del trattamento è il responsabile del servizio interessato.

Art. 22 – RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

1. E' fatto divieto al C.A.F. di fornire agli organi di informazione (stampa, radio, TV, etc.) qualsiasi notizia attinente il servizio svolto, se non previa autorizzazione scritta rilasciata dal COMUNE DI UDINE.

Art. 23 - CONTROVERSIE

1. Il Foro di Udine è competente a dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione della presente attività di collaborazione e che non si fossero potute definire in via breve fra le parti.

Art. 24 - SPESE

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto saranno a carico del C.A.F., salvo diversa previsione di Legge.

Art. 25 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme del Codice Civile.

Le parti danno atto che la presente convenzione si compone di n. 25 articoli, oltre alle sottoscrizioni che seguono.

Udine, lì _____

Per il Servizio Servizi sociali
Il Dirigente del Servizio

Per il C.A.F.